



R E P U B B L I C A I T A L I A N A


**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3558 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

, rappresentato e difeso dall'avvocato Samuele Miedico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via V. Gioberti n. 50;

***contro***


Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***


per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della comunicazione di non idoneità al “concorso pubblico per esame, per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto in data 7/7/2023 con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza” emessa in data 04/03/2024 all'esito dell'accertamento dell'idoneità psicofisica,

nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso in particolare:

- il Decreto Ministeriale n. 198 del 30/06/2003 recante “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”, ed in particolare l'art. 3, tabella 1, punto 10, laddove dovesse essere interpretato nel senso di importare l'esclusione dal concorso del ricorrente per inidoneità fisica;
- i verbali tutti, ancorché dagli estremi non noti, ed in particolare i verbali eventualmente redatti in occasione dello svolgimento degli accertamenti sanitari a cui è stato sottoposto il ricorrente;
- gli atti ed i provvedimenti, ancorché di estremi ignoti, ivi compresi eventuali e non noti elenchi di candidati idonei, adottati da parte delle amministrazioni resistenti, nella parte in cui non è presente il sig. ;
- le risultanze degli accertamenti sanitari e degli accertamenti dell'idoneità psicofisica a cui è stato sottoposto il ricorrente, come richiamate nel preambolo del provvedimento di non idoneità;
- la nota prot. n. 88 del 02/01/2024 recante “modalità per l'accertamento dei requisiti psicofisici del concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 07 luglio 2023, pubblicato sul portale unico del reclutamento e sul sito web istituzionale della Polizia di Stato in data 11 luglio 2023”, laddove dovesse essere interpretato nel senso di importare l'esclusione dal concorso del ricorrente;
- la lex specialis di gara tutta, ed in specie l'art. 12 del bando di concorso e gli allegati ivi richiamati, laddove dovesse essere interpretato nel senso di importare l'esclusione dal concorso del ricorrente per inidoneità fisica;

NONCHÉ PER LA CONDANNA

delle amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, all'adempimento ed al risarcimento del danno in forma specifica, mediante la riammissione del sig.  alla procedura concorsuale di cui è causa nonché alle successive fasi del concorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2/7/2024:

oltre agli atti ed ai provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, del decreto del Direttore Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del 10/05/2024 di approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame, a 1650 posti da allievo agente della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 2650 unità, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ivi compresa la graduatoria finale di merito del concorso de quo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 il cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

#### RILEVATO CHE

- all'esito della disposta verifica, la Commissione Medica all'uopo costituita, con verbale di visita depositato in data 13.6.2024, ha dato atto delle risultanze del nuovo accertamento sanitario a cui è stato sottoposto il ricorrente, recante il seguente giudizio: *“l'imperfezione NON causa alterazione funzionale; l'imperfezione è SI compensata dall'altro rene e non è causa di inidoneità ai sensi*

*del DM 30/06/2003 n°198”;*

- in ragione degli esiti della verifica, nelle more, la domanda cautelare deve essere accolta con conseguente ammissione del ricorrente al prosieguo delle ulteriori prove dell'iter concorsuale;
- parte ricorrente ha proposto atto recante motivi aggiunti avverso la graduatoria concorsuale notificato a due controinteressati;

**RITENUTO**

- di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria di merito di che trattasi, a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e degli atti introdotti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei controinteressati come individuati;
- di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento;

**RITENUTO**

- necessario ai fini della soluzione della controversia di incaricare l'Amministrazione resistente di fornire a questa sezione un prospetto relativo alle prove concorsuali superate dal ricorrente e del complessivo prosieguo, onerando parte ricorrente alla notifica della presente ordinanza all'Amministrazione resistente presso la sede reale;
- di rinviare per il prosieguo alla camera di consiglio del 21 gennaio 2025 e manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza per la comunicazione alle parti costituite;
- le spese di verifica, nella misura e con le modalità indicate nella nota allegata al verbale di verifica depositato in atti, sono liquidate

dall'Amministrazione resistente nell'importo di euro 500,00 in favore dell'Organo verificatore;

- spese della presente fase cautelare al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, con conseguente ammissione, nelle more, del ricorrente al prosieguo delle ulteriori prove dell'iter concorsuale.

Dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, come da motivazione, onerando parte ricorrente alla notifica della presente ordinanza all'Amministrazione resistente presso la sede reale.

Dispone a carico dell'Amministrazione resistente le spese di verifica in favore dell'Organo verificatore, nei sensi di cui in motivazione.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 21 gennaio 2025.

Spese della fase al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alla parte ricorrente e all'Amministrazione resistente anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Dario Aragno, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Mariangela Caminiti**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.